

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUARNIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1967

Provvedimenti a favore dei maestri laureati
incaricati all'insegnamento nelle scuole medie statali

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi della legge 4 giugno 1962, n. 585, i maestri laureati furono incaricati di insegnare, con nomina annuale, in cattedre della scuola media, in rispondenza alla natura della laurea di cui erano in possesso.

Il provvedimento, che aveva efficacia limitata nel tempo, fu prima rinnovato con legge 6 luglio 1964, n. 62, e reso poi permanente con legge 22 marzo 1967, n. 159. Per il detto personale è prevista la possibilità di partecipare all'esame speciale di abilitazione, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro l'anno 1967, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

In sostanza il maestro laureato è *sic et simpliciter* equiparato al semplice laureato supplente; cioè non si considera la diversa sostanziale posizione giuridica e morale del maestro laureato, che fa parte dei ruoli statali avendo superato un regolare concorso, ed avendo acquisito una lunga, pluriennale esperienza didattica in una scuola dell'obbligo, in una scuola che si ispira ai criteri didattici ed a finalità educative sostanzialmente unitarie; quindi si tratta, per i maestri laureati, di un'esperienza di insegnamento abilitante.

Non mancano per il passato, provvedimenti di tutta clemenza e comprensione non diremo per dipendenti statali di ruolo, come nel caso dei maestri, ma per insegnanti incaricati sforniti di abilitazione.

Se si sostiene che l'abilitazione è titolo *sine qua non*, costituzionalmente prescritto, per l'entrata nei ruoli statali, la si richieda nei termini propri del particolare personale cui ci si riferisce.

Con legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che dettava le nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, all'articolo 7 così si stabiliva: « Gli insegnanti non abilitati che all'entrata in vigore della presente legge ... *omissis* ... abbiano svolto la loro opera in qualità di incaricati, durante l'ultimo decennio, negli Istituti di istruzione media governativi, parreggiati o legalmente riconosciuti per almeno cinque anni nello stesso gruppo di insegnamento, conseguiranno l'abilitazione in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova che ne accerti la cultura e le capacità didattiche ... *omissis* ... ».

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate il periodo di cui sopra era ridotto da cinque a tre anni.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 7 della legge ha trovato poi, con ordinanza ministeriale 15 marzo 1958, ampia applicazione.

Ora se questo si è potuto fare, e giustamente, per insegnanti il cui unico titolo di servizio erano cinque o tre anni d'insegnamento in forma precaria, non è giusto, a maggior ragione, attribuirlo, con le modifiche del caso ai maestri laureati per i titoli francamente ben più consistenti e per i motivi morali facilmente intuibili?

Il Senato della Repubblica deve tenere conto che:

a) i maestri laureati di norma non incidono su posti che presentino carenze di disponibilità;

b) che comunque non danneggerebbero alcun abilitato avente titolo all'immissione in ruolo ai sensi delle leggi vigenti, compresa la legge n. 603;

c) che rappresenterebbero un sia pur modesto contributo, soprattutto nelle aree di fuga delle zone depresse, da una parte alla difesa del posto per i maestri titolari minacciati, dalla carenza di allievi, di trasferimento per servizio e, dall'altra, all'occupazione dei maestri disoccupati.

Si propone, infine, come soluzione estrema nell'ipotesi che non si possano immettere senz'altro in ruolo i maestri laureati con i titoli di cui sono già in possesso, il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I maestri laureati che all'entrata in vigore della legge 25 luglio 1966, n. 603, abbiano insegnato nella scuola media per almeno due anni riportando una qualifica non inferiore a « buono », possono conseguire la abilitazione didattica in seguito all'esito favorevole di una ispezione e, se necessario, di un colloquio sui vigenti programmi della scuola media.

Art. 2.

Gli insegnanti stessi, dopo il conseguimento dell'abilitazione, potranno essere iscritti, a domanda, in graduatorie provinciali ad esaurimento per l'immissione in ruolo dopo l'ultimo iscritto alle normali graduatorie degli abilitati in base alla citata legge 25 luglio 1966, n. 603.